



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

**L'AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA PAC
2023-2027**

VISTO il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013;

VISTO il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1508 della Commissione: deroga, per l'anno 2023, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, del reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per gli interventi sotto forma di pagamento diretto e gli interventi di sviluppo rurale basati sulle superfici e sugli animali;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1509 della Commissione del 20 luglio 2023 recante deroga, per l'anno 2023, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il livello degli anticipi per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;

VISTA la decisione di esecuzione C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022 con la quale la Commissione ha approvato il Piano strategico della PAC 2023-2027 (PSP) dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

VISTA la legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa al “Coordinamento delle Politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari”;

VISTO l'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)”, con il quale si dispone che il Ministro dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

VISTO l'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante “Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali”;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, gli articoli 4, 5, 33 e 34;

VISTO il D.P.R. 1° dicembre 1999, n. 503 “Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.lgs. 30 aprile 1998, n. 173”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180: “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese”;

VISTO l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste”, in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni “Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” e “Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste” sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

denominazioni “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” e “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura della sovranità e delle foreste a norma dell'art. 1 comma 4 del decreto-legge del 21 settembre 2019 n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019 n. 132 così come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53 e da ultimo dal D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante “Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154”;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante “Disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53”;

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42 recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune”.

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 12 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 59 del 12 marzo 2015, recante “Semplificazione della gestione della PAC 2014-2020”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 7 giugno 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 165 del 18 luglio 2018, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 1° marzo 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 94 del 20 aprile 2021, e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 23 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 47 del 24 febbraio 2023, e successive modifiche e integrazioni, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute, 28 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 44 del 21 febbraio 2023 recante “Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del regolamento (UE) 2021/2116”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 12 del 15 maggio 2023, recante “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 16 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 81 del 5 aprile 2023, recante “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo e ss. mm. e ii., dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione dell'intervento della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 17 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 72 del 25 marzo 2023, recante “Disposizioni nazionali relative all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine alla attivazione della misura Vendemmia verde - Campagna 2022/2023”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 30 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 152 del 1° luglio 2023, recante “Disposizioni relative alle procedure di presentazione e modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027 e dal FEASR 2014-2022”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 11 maggio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 167 del 19 luglio 2023, recante “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023”;

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 9 giugno 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie generale n. 165 del 17 luglio 2023, recante “Ulteriore proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Politica Agricola Comune per l'anno 2023”;

CONSIDERATO che il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 n. 410739, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Italiana – serie generale del 29 settembre 2023, recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”, dispone all’articolo 12 il “Controllo del doppio finanziamento tra interventi basati sulle superfici o sugli animali”;

CONSIDERATO che, con nota n. 484459 del 15 settembre 2023, le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo, emanate dall’Autorità di Gestione nazionale con proprio provvedimento quale strumento di supporto alle Autorità di Gestione regionali e provinciali nello svolgimento delle proprie attività di controllo, sono state condivise con le Autorità di gestione delle Regioni e Province autonome;

RITENUTO di approvare, ai sensi dell’articolo 12, comma 6 del D.M. n. 410739 del 4 agosto 2023, le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti;

DECRETA

Articolo 1

(Approvazione delle linee guida)

Le linee guida per l’individuazione e la gestione dei doppi finanziamenti connessi alle misure ed agli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e a capo, allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante, sono approvate.

Articolo 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

Dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

L’Autorità di gestione del PSP 2023-2027

Giuseppe Blasi

GIUSEPPE BLASI
MASAF
05.10.2023
17:31:23 UTC



Simona
Angelini
MIPAAF
04.10.2023
10:37:36
GMT+01:00



Carmela Covelli
MiPAAF
04.10.2023
10:09:55
GMT+01:00



LINEE GUIDA PER L'INDIVIDUAZIONE E LA GESTIONE DEI DOPPI FINANZIAMENTI CONNESSI ALLE MISURE ED AGLI INTERVENTI FEAGA E FEASR PAGATI A SUPERFICE E/O A CAPO SULLA BASE DI IMPEGNI DI GESTIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 12, COMMA 6 DEL DM 0410739 DEL 4 AGOSTO 2023.

1. INTRODUZIONE

In base all'art. 36 del Reg. UE n. 2021/2116 gli Stati membri provvedono a che le spese finanziate a titolo del FEAGA o del FEASR non possano beneficiare di alcun altro finanziamento dal bilancio dell'Unione europea.

Pertanto, occorre individuare adeguate procedure affinché possano essere individuati e gestiti i casi di doppio finanziamento nell'ambito delle misure e degli interventi FEAGA e FEASR pagati a superficie e/o a capo e connessi ad impegni di gestione assunti dai beneficiari.

Al riguardo, in considerazione delle differenti condizioni attuative, appare opportuno trattare separatamente i casi in cui il doppio finanziamento possa insorgere dalla sovrapposizione di richieste di pagamento dei beneficiari relative allo stesso anno di domanda da quello in cui, invece, il rischio di doppio finanziamento sia, connesso a richieste di pagamento relative ad anni di domanda differenti.

2. DOPPIO FINANZIAMENTO CONNESSO AL MEDESIMO ANNO DI DOMANDA

Il rischio di doppio finanziamento potrebbe insorgere laddove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. determinate misure e/o interventi prevedano impegni di gestione sovrapponibili;
2. i pagamenti a superficie e/o capo previsti per i beneficiari di tali misure e/o interventi includano una effettiva compensazione per tali impegni sovrapponibili;
3. lo stesso beneficiario possa presentare domande di aiuto/pagamento per più di una misura e/o intervento che prevedono impegni di gestione sovrapponibili sulla medesima superficie o i medesimi capi.

Nell'ipotesi in cui il precedente punto 3) sia verificato¹, al fine di **individuare e gestire** i possibili casi di doppio finanziamento connessi al Piano Strategico della PAC (PSP) 2023-2027 si propone la procedura come di seguito riportata (fasi A, B e C).

FASE A - Determinazione dei meccanismi di riduzione dei pagamenti

Nel caso concreto del sistema di programmazione italiano nei periodi 2014-2022 e 2023-2027, va considerato che le possibili sovrapposizioni di impegni di gestione connessi al PSP sono potenzialmente riscontrabili nei seguenti **quattro casi**:

- 1) sovrapposizione tra interventi SRA² o TR³ ed Eco-schemi, entrambi finanziati dal PSP 2023-2027;

¹ Ovvero laddove non sia stata prevista una predeterminata demarcazione a monte per i beneficiari su misure e/o interventi sovrapponibili (in tal caso non ci sarebbe nessun rischio di doppio finanziamento).

² Come precisato nella sezione "Introduzione" del presente documento, ai fini dell'individuazione e gestione dei casi di doppio finanziamento gli interventi SRA a cui si fa riferimento sono esclusivamente quelli che prevedono un pagamento del contributo pubblico a superficie o a capo. Tali interventi, con una riga finanziaria "ad hoc" in caso di condizioni di ammissibilità 2014-2022 assimilabili al 2023-2027, includono anche i pagamenti con il FEASR 2023-2027 delle eventuali annualità residue di impegno assunti nelle programmazioni 2014-2022 e precedenti.

³ Gli interventi TR (cosiddetti "stand alone interventions") sono interventi per i quali gli impegni nei confronti dei beneficiari sono stati assunti dalle AdG regionali a valere sui PSR 2014-2022 (e programmazioni precedenti) e i cui pagamenti sono transitati finanziariamente sul PSP 2023-2027 con interventi specifici regionali "ad hoc". Questi interventi sono stati programmati separatamente dagli interventi nazionali con specifiche regionali SRA poiché le condizioni di ammissibilità 2014-2022 di questi ultimi non sono state considerate, dalle autorità regionali proponenti, assimilabili a quelle 2023-2027.

- 2) sovrapposizione tra determinati interventi SRA o TR ed altri interventi SRA rientranti e finanziati nell'ambito del PSP 2023-2027;
- 3) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed Eco-schemi del PSP 2023-2027;
- 4) sovrapposizione tra misure a superficie/capo dei PSR 2014-2022 ed interventi SRA del PSP 2023-2027.

Si precisa che ai fini del presente documento gli impegni di gestione assunti nella programmazione 2014-2022 (e periodi precedenti) ed onorati finanziariamente (ovvero transitati) con il FEASR 2023-2027 al PSP 2023-2027 (SRA e TR) si ritengono inclusi nei casi 1) e 2).

Inoltre, va tenuto conto che è necessario **assicurare il contemporaneo ed equilibrato assorbimento dei fondi FEASR e FEAGA** che sono sottoposti alle seguenti differenti regole finanziarie⁴:

- FEASR 2014-2022 -> si applica la cosiddetta regola "n+3";
- FEAGA 2023-2027 -> si applica la cosiddetta regola "n+0";
- FEASR 2023-2027 -> si applica la cosiddetta regola "n+2".

Infine, per la natura di intervento applicabile sull'intero territorio nazionale, gli Eco-schemi devono assicurare il medesimo livello di pagamenti per gli impegni assunti dai potenziali beneficiari e non essere quindi inficiati, nella misura del possibile, da eventuali riduzioni derivanti dall'applicazione del principio del non doppio finanziamento per il medesimo impegno.

Tutto ciò premesso, appare quindi opportuno dotarsi delle seguenti **scelte di base**:

- 1) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema 2023-2027 sia in un intervento SRA 2023-2027, si applica la riduzione sull'intervento SRA (caso C.1 come di seguito illustrato);
- 2) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali, con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto nell'ambito degli interventi SRA 2023-2027, le Autorità di gestione competenti definiscono su quale SRA si applica la riduzione (caso C.2 come di seguito illustrato);
- 3) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un eco-schema 2023-2027, sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali attivata nella Programmazione 2014-2022 o precedenti, la riduzione si applica su quest'ultima misura (caso C.3 come di seguito illustrato);
- 4) qualora la sovrapposizione si verifichi sulle stesse superfici o sugli stessi animali con riferimento a un impegno sovrapponibile previsto sia in un intervento SRA 2023-2027 sia in una misura basata sulla superficie o sugli animali, attivata nella Programmazione 2014-2022 o nelle precedenti, la riduzione si applica sull'intervento SRA (caso C.4 come di seguito illustrato).

⁴ Al riguardo particolare attenzione va posta ai tre anni di sovrapposizione delle spese 2023, 2024 e 2025 (coda finale della programmazione 2014-2022 ed inizio della programmazione 2023-2027).

FASE B - Mappatura delle misure e/o interventi che prevedono impegni di gestione sovrapponibili

Con riferimento ai possibili casi di sovrapposizione di cui ai punti 1) e 2) della precedente FASE A, il Masaf ha già provveduto a mappare⁵ i casi in cui determinati interventi FEASR finanziati nell'ambito del PSP possono contenere impegni sovrapponibili con gli Eco-schemi finanziati dal FEAGA, nonché le possibili sovrapposizioni tra le varie SRA, sulla base della sezione della scheda di intervento che riporta le disposizioni valide per tutte le Regioni e Province Autonome.

Spetta quindi alle Regioni e Province Autonome verificare che l'implementazione degli interventi SRA sul proprio territorio, così come inquadrati nell'ambito dei Complementi di Sviluppo Rurale (CSR), configuri **effettivamente** tale profilo di sovrapponibilità e verificare anche che gli impegni che costituiscono specificità regionali, e che pertanto sono stati introdotti dalle specifiche Regioni e Province autonome, non configurino per le stesse ulteriori casi di sovrapponibilità, rispetto a quelli mappati dal Masaf.

Con riferimento ai possibili casi di sovrapposizione di cui ai punti 3) e 4) della precedente FASE A, tenuto conto che la titolarità della programmazione ed attuazione dei PSR 2014-2022 è attribuita alle Regioni e Province Autonome, è compito delle stesse delineare la mappatura delle possibili sovrapposizioni di impegni tra le misure a superficie e capo dei PSR, da un lato, e gli Eco-schemi e SRA (così come delineate nei CSR).

FASE C - Determinazione della sussistenza e quantificazione dei doppi pagamenti e riduzione degli importi erogati e preventiva comunicazione ai beneficiari

La sovrapposizione di impegni nell'ambito di determinati interventi e/o misure finanziati dal FEASR e dal FEAGA non comporta, necessariamente, l'emergere di doppi pagamenti. Occorre infatti verificare che gli importi dei pagamenti previsti (ad ettaro e/o capo) includano effettivamente una compensazione dei costi o dei mancati ricavi relativi agli impegni che si sovrappongono.

In tale contesto, è opportuno ricordare che nell'ambito del PSP l'ammontare dei pagamenti per gli interventi SRA è stato determinato (con alcune specifiche eccezioni) attraverso una **doppia procedura**. In prima istanza il CREA ha provveduto ad effettuare per ciascuna SRA il calcolo dell'importo massimo erogabile per le stesse sulla base dei maggiori costi e dei mancati ricavi connessi⁶ agli specifici impegni previsti. Successivamente le Regioni e Province autonome hanno provveduto a determinare l'importo ad ettaro o capo effettivamente erogabile ai propri beneficiari basandosi sul massimale determinato a livello nazionale.

Alla luce di quanto sopra esposto, per la verifica della sussistenza e dell'entità dei doppi pagamenti, occorrerebbe procedere nel seguente modo:

C.1) Sovrapposizione tra SRA o TR ed Eco-schemi

- 1) il Masaf effettua la mappatura degli impegni sovrapponibili tra SRA⁷ ed Eco-schemi ed il CREA determina per ciascuna SRA interessata se il calcolo del pagamento prevede la compensazione per l'impegno sovrapponibile. In caso negativo non sussiste il rischio del doppio pagamento;
- 2) in caso positivo, il CREA determina il valore dell'impegno sovrapponibile sul valore del pagamento calcolato;
- 3) nel caso in cui gli importi dei pagamenti effettivamente determinati dalle Regioni e Province Autonome per le SRA *coincidano* con il massimale calcolato dal CREA, gli importi effettivamente

⁵ La mappatura delle sovrapposizioni degli impegni di gestione 2014-2022 per gli interventi TR del PSP rimane comunque in capo alle Regioni e Province Autonome interessate, avendo ora a disposizione la mappatura, nel dettaglio, degli impegni di gestione di cui al PSP.

⁶ Va rilevato che in alcuni casi sono state utilizzate metodologie differenti quali ad esempio il confronto tra bilanci.

⁷ Come già precisato alla nota 5) la mappatura degli interventi TR e la determinazione dell'importo della riduzione è a carico delle Regioni. Per il testo si applica la medesima procedura prevista per le SRA, mutatis mutandis.

erogati ai beneficiari degli interventi SRA che contemporaneamente beneficiano dell'Eco-schema sovrapposto sono ridotti della stessa entità di cui al punto 2);

- 4) nel caso in cui gli importi dei pagamenti determinati dalle Regioni e Province Autonome per le SRA *siano inferiori* al massimale calcolato dal CREA, le stesse determinano se il premio da loro stabilito remunererà o meno l'impegno sovrapposto. In caso positivo (ossia l'impegno sovrapposto è remunerato) la Regione e Provincia Autonoma determina la riduzione da applicare ai beneficiari degli interventi SRA che contemporaneamente beneficiano dell'Eco-schema sovrapposto; in caso negativo non sussiste il rischio di doppio finanziamento;
- 5) ciascuna Regione e Provincia Autonoma provvede a comunicare al proprio Organismo pagatore le determinazioni e l'entità delle riduzioni da applicare alle proprie SRA alla luce dei precedenti punti da 1) a 4).

C.2) Sovrapposizione tra determinate SRA o TR del PSP 2023-2027

- 1) il Masaf effettua la mappatura degli impegni sovrapponibili tra e varie SRA⁸ ed il CREA determina per ciascuna SRA interessata se il calcolo del pagamento prevede la compensazione per l'impegno sovrapponibile. In caso negativo non sussiste il rischio del doppio pagamento;
- 2) in caso positivo, il CREA determina il valore dell'impegno sovrapponibile sul valore del pagamento calcolato;
- 3) nel caso in cui gli importi dei pagamenti determinati dalle Regioni e Province Autonome per le SRA *coincidano* con il massimale calcolato dal CREA, gli importi effettivamente erogati ai beneficiari degli interventi SRA sovrapposti sono ridotti della stessa entità di cui al punto 2). Ciascuna Regione e Provincia Autonoma determina su quale ACA effettuare detta riduzione;
- 4) nel caso in cui gli importi dei pagamenti determinati dalle Regioni e Province Autonome per le SRA *siano inferiori* al massimale calcolato dal CREA, le stesse determinano se il premio da loro stabilito remunererà o meno l'impegno sovrapposto. In caso positivo (ossia l'impegno sovrapposto è remunerato) la Regione e Provincia Autonoma determina la riduzione da applicare ai beneficiari degli interventi SRA che contemporaneamente beneficiano dello SRA sovrapposto; in caso negativo non sussiste il rischio di doppio finanziamento;
- 5) ciascuna Regione e Provincia Autonoma determina su quale SRA effettuare detta riduzione;
- 6) ciascuna Regione e Provincia Autonoma provvede a comunicare al proprio Organismo pagatore le determinazioni e l'entità delle riduzioni da applicare alle proprie SRA alla luce dei precedenti punti da 1) a 5);

C.3) Sovrapposizione tra misure PSR 2014-2022 ed Eco-schemi

- 1) ciascuna Regione e Provincia Autonoma effettua la mappatura degli impegni 2014-2022 sovrapponibili con gli Eco-schemi;
- 2) le stesse determinano, per ciascuna misura interessata, se il calcolo del pagamento delle misure 2014-2022 prevede la compensazione per l'impegno sovrapponibile. In caso negativo non sussiste il rischio del doppio pagamento mentre in caso positivo ciascuna Regione e Provincia Autonoma determina il valore dell'impegno sovrapponibile sul valore del pagamento calcolato;

⁸ Come già precisato alla nota 5) la mappatura degli interventi TR e la determinazione dell'importo della riduzione è a carico delle Regioni. Per il testo si applica la medesima procedura prevista per le SRA, *mutatis mutandis*.

- 3) nel caso in cui gli importi dei pagamenti effettivamente determinati dalle Regioni e Province Autonome per le misure a superficie/capo *coincidano* con il premio calcolato, gli importi effettivamente erogati ai beneficiari di tali misure 2014-2022 e che contemporaneamente beneficiano dell'Eco-schema sovrapposto sono ridotti della stessa entità di cui al punto 2);
- 4) nel caso in cui gli importi dei pagamenti determinati dalle Regioni e Province Autonome per le misure a superficie/capo *siano inferiori* al premio calcolato, le stesse determinano se il premio da loro stabilito remunererà o meno l'impegno sovrapposto. In caso positivo (ossia l'impegno sovrapposto è remunerato) la Regione e Provincia Autonoma determina la riduzione da applicare ai beneficiari degli interventi delle misure 2014-2022 che contemporaneamente beneficiano dell'Eco-schema sovrapposto; in caso negativo non sussiste il rischio di doppio finanziamento;
- 5) ciascuna Regione e Provincia Autonoma provvede a comunicare al proprio Organismo pagatore le determinazioni e l'entità delle riduzioni da applicare alle proprie misure di sviluppo rurale alla luce dei precedenti punti da 1) a 4).

C.4) Sovrapposizione tra misure PSR 2014-2022 e SRA 2023-2027

- 1) ciascuna Regione e Provincia Autonoma effettua la mappatura degli impegni 2014-2022 sovrapponibili con le SRA 2023-2027;
- 2) ciascuna Regione e Provincia Autonoma determina, per ogni misura 2014-2022 interessata, se il calcolo del pagamento prevede la compensazione per l'impegno sovrapponibile. In caso negativo non sussiste il rischio del doppio pagamento mentre in caso positivo ciascuna Regione e Provincia Autonoma determina l'importo dell'impegno 2014-2022 sovrapposto alla SRA 2023-2027;
- 3) nel caso in cui gli importi dei pagamenti effettivamente determinati dalle Regioni e Province Autonome per le misure 2014-2022 *coincidano* con il premio calcolato, gli importi effettivamente erogati ai beneficiari delle SRA 2023-2027, e che contemporaneamente beneficiano della misura 2014-2022 sovrapposta, sono dedotti dell'importo individuato al punto 2);
- 4) nel caso in cui gli importi dei pagamenti determinati dalle Regioni e Province Autonome per le misure 2014-2022 *siano inferiori* al premio calcolato, le stesse determinano se il premio da loro stabilito remunererà o meno l'impegno sovrapposto. In caso positivo (ossia l'impegno sovrapposto è remunerato) la Regione e Provincia Autonoma determina la riduzione da applicare ai beneficiari degli interventi SRA che contemporaneamente beneficiano della misura 2014-2022 sovrapposta; in caso negativo non sussiste il rischio di doppio finanziamento;
- 5) ciascuna Regione e Provincia Autonoma provvede a comunicare al proprio Organismo pagatore le determinazioni e l'entità delle riduzioni da applicare alle proprie SRA alla luce dei precedenti punti da 1) a 4).

Ciascuna Autorità di Gestione provvede ad informare tempestivamente i beneficiari in merito alla eventuale riduzione dei pagamenti applicabile. Le eventuali riduzioni devono essere corredate dalle relative giustificazioni, ed illustrate al beneficiario in maniera comprensibile e trasparente, con indicazione dello specifico impegno che ha originato la riduzione.

3. DOPPIO FINANZIAMENTO CONNESSO A DIFFERENTI ANNI DI DOMANDA

Il PSP 2023-2027 prevede, salvo eccezioni, di uniformare il periodo di impegno di durata annuale per tutti gli eco-schemi e per tutte le SRA e stabilisce, pertanto, che lo stesso dovrà essere sempre compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun anno solare.

Al riguardo va tenuto conto che per alcuni PSR 2014-2022 il periodo di impegno già coincide con il predetto anno solare mentre, per altri, il periodo di impegno intercorre, invece, tra il 16 maggio dell'anno solare di domanda n ed il 15 maggio dell'anno solare $n+1$ successivo.

In quest'ultimo caso potrebbe intervenire una sovrapposizione tra gli impegni dei beneficiari connessi ad una domanda di pagamento effettuata a valere su un PSR 2014-2022 per l'anno n e gli impegni connessi ad una domanda di pagamento a valere sul PSP 2023-2027 per l'anno di domanda $n+1$. Tale sovrapposizione potrebbe insorgere nel periodo temporale compreso tra il 1° gennaio dell'anno $n+1$ ed il 15 maggio del medesimo anno.

Al fine di individuare e gestire i casi di doppio pagamento connessi alla predetta sovrapposizione temporale, va innanzitutto verificato se la stessa comporti una effettiva sovrapposizione nella esecuzione degli impegni da parte dei beneficiari che rappresenta il fattore generatore del pagamento al beneficiario.

È evidente, infatti, che se non è prevista nessuna operazione agronomica o nessun altro adempimento oggetto di impegno (se non amministrativo) da parte del beneficiario nel periodo di sovrapposibilità 1° gennaio – 15 maggio dell'anno n allora non potrà determinarsi nessun doppio pagamento. In tal caso, infatti, la sovrapposizione temporale tra i periodi di impegno avrebbe carattere meramente amministrativo.

Nel caso in cui, invece, nel periodo 1° gennaio – 15 maggio il beneficiario dovesse adempiere a determinate operazioni di carattere agronomico o di altro tipo per il rispetto degli impegni di gestione, allora potrebbe verificarsi il rischio di doppio pagamento. In tal caso dovrebbero operarsi le seguenti scelte di base:

- a) in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un eco-schema 2023-2027 per l'anno $n+1$, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o a capo previsto nell'ambito dell'eco-schema;
- b) in caso di sovrapposizione tra una domanda di pagamento per l'anno n di una misura del PSR 2014-2022 ed una domanda di aiuto per un intervento a superficie o animali della programmazione 2023-2027 per l'anno $n+1$, la riduzione si effettua sul valore del pagamento ad ettaro o per animale previsto nell'ambito degli interventi del PSP.

Per la quantificazione del valore della riduzione è prevista una riduzione del valore del pagamento proporzionale rispetto al periodo di impegno sovrapponibile⁹, ovvero una riduzione del 37,5%. Tuttavia, è fatta salva la possibilità da parte delle Regioni e delle Province Autonome di determinare una percentuale di riduzione minore nei casi in cui sia possibile e/o opportuno quantificare altrimenti il valore della quota di riduzione, basandosi sul numero o tipo di impegni che il beneficiario deve adempiere nel periodo 1 gennaio – 15 maggio ovvero sul fatto i pagamenti a superficie e/o capo previsti per i beneficiari di tali misure e/o interventi includano una effettiva compensazione per gli impegni sovrapponibili.

Pertanto, le Regioni e Province autonome definiscono e comunicano al proprio Organismo pagatore quanto segue:

- 1) se nel passaggio dalla programmazione 2014-2022 alla programmazione 2023-2027 si è operato il cambiamento del periodo di impegno per i beneficiari (passaggio dal periodo 15 maggio dell'anno n - 16 maggio anno $n+1$ ad anno solare);

⁹ Al riguardo, i servizi della Commissione europea hanno confermato la percorribilità di tale metodologia di calcolo in un documento "Questions and Answers".

- 2) in caso positivo, la mappatura delle sovrapposizioni nel periodo 1° gennaio-15 maggio tra le misure del PSR 2014-2022 e gli Eco-schemi o gli interventi ACA, da cui sono da escludere le sovrapposizioni di carattere amministrativo, come sopra definite;
- 3) se dovrà essere applicata la riduzione proporzionale del 37,5% del pagamento ovvero di una percentuale diversa (con relativa quantificazione) basata sui calcoli effettuati dalla Regione o Provincia Autonoma.

Ciascuna Autorità di Gestione provvede ad informare tempestivamente i beneficiari in merito alla eventuale riduzione dei pagamenti applicabile. Le eventuali riduzioni devono essere corredate dalle relative giustificazioni, ed illustrate al beneficiario in maniera comprensibile e trasparente, con indicazione dello specifico impegno che ha originato la riduzione.